

Avvocati Marco Lo Giudice & Luigi Serino

Studio Legale Lo Giudice
Piazza Castelnuovo, 50
90141 Palermo
Tel.: 0918778196
Fax: 0918773635
Mail: info@avvocatologiudice.it
Pec: marcologiudice@avvpec.it

Studio Legale Serino
Viale Spinelli 156
82018 S. Giorgio del Sannio
Tel.: 0824041750
Fax: 08241712016
Mail: luiserino@gmail.com
Pec: luigiserino@puntopec.it

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

PER

Il Sig. **MATTARELLA IGNAZIO** (MTTGNZ65B18D009L) nato a Corleone (PA), il 18.02.1965 ed ivi residente al Vicolo II Santideo, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti Marco Lo Giudice (LGDMRC84D30G273U) e Luigi SERINO (SRNLGU84A04A783E) che la rappresentano e difendono per mandato reso in calce al presente atto, i quali dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: luigiserino@puntopec.it marcologiudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 091/8778196

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (CF:80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

**OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - PROCEDURA DI MOBILITÀ
A.S. 2022/2023 - RICONOSCIMENTO SERVIZIO ACCERTATO CON SENTENZA**

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Termini Imerese iscritto al n. RG 3033/2015 (v. all. 1) l'odierna parte istante rappresentava di aver lavorato senza soluzione di continuità in favore dell'allora Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (oggi divenuto Ministero dell'Istruzione) con ripetuti contratti formalmente qualificati come collaborazione coordinata e continuativa ma di natura sostanzialmente subordinata, a decorrere dal 1/7/2001 e fino al 31/8/2015.
2. In ragione di ciò parte ricorrente conveniva in giudizio il Ministero resistente al fine di ottenere il **riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato**, assumendo l'illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) a termine, succedutisi dal 1/7/2001 al 31/8/2015, e deducendo di avere in realtà svolto mansioni proprie del profilo di assistente



amministrativo (livello B1) alle dipendenze e sotto il controllo gerarchico e funzionale degli uffici convenuti.

3. Con sentenza n. 619/2017 (divenuta irrevocabile) il Tribunale di Termini Imerese accertava come il rapporto di lavoro instauratosi fra il Ministero e parte istante, in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi efficacia dal 1 luglio 2001 e fino al 31 agosto 2015, avesse avuto natura di rapporto di lavoro subordinato, e per l'effetto condannava il MIUR al risarcimento del danno ex art. 36 T.U.P.I. nonché al riconoscimento delle progressioni stipendiali e delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se la parte ricorrente fosse stata correttamente inquadrata nel profilo di assistente amministrativo (v. all. 2).
4. Con la richiamata pronuncia giurisdizionale il Tribunale **accertava la natura subordinata del rapporto lavorativo svolto da parte ricorrente nei ruoli dell'assistente amministrativo ai sensi del CCNL Scuola dal 1/7/2001 fino al 31.8.2015.**
5. L'art. 1 (commi 619-621) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, in attuazione della cd. riforma Madia del pubblico impiego ed al fine di regolarizzare i precari storici della pubblica amministrazione, disponeva l'avvio di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge n. 124/1999, per lo svolgimento di compiti e funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
6. Parte ricorrente partecipava alla procedura selettiva pubblica disposta con L. n. 205/2017 ed indetta con Decreto Direttoriale n. 209/2018 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli del personale amministrativo del Ministero dell'Istruzione.
7. **A seguito della partecipazione al concorso pubblico e alla sua utile collocazione in graduatoria l'odierna ricorrente veniva assunta dal Ministero dell'Istruzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale al 50% a decorrere dal 01/09/2018 presso il Liceo delle Scienze Umane e linguistico "Danilo Dolci" di Palermo nei ruoli dell'assistente amministrativo (v. all. n. 3).**
8. Parte ricorrente presta, dunque, attualmente servizio in favore del Ministero presso la citata sede scolastica con le mansioni di assistente amministrativo, inquadrata dal 1/9/2020 a full-time (ai sensi del d.l. n. 162/2019 art. 7 co. 10 sexies).
9. Con **decreto ricostruzione carriera n. 12196 del 04.12.2020 (v. all. 4) veniva riconosciuto all'istante il servizio non di ruolo prestato dal 01.07.2001 al 31.08.2015 in virtù di contratti formalmente di collaborazione coordinata e continuativa e sostanzialmente di lavoro**



subordinato.

10. Una volta assunto in ruolo la ricorrente era tenuto ad aggiornare la graduatoria interna d'istituto ai fini dell'individuazione del personale ATA soprannumerario.
11. Le graduatorie interne di istituto sono formate dal personale docente ed ATA assunto a tempo indeterminato.
12. Sul piano normativo le dette domande di aggiornamento delle graduatorie sono disciplinate dall'O.M. n. 45 del 25/02/2022 (v. all. 5) che ha dato attuazione al CCNI Mobilità per il triennio 2022/2025 valido per l'a.s. 2022/2023 (v. all. 6).
13. L'aggiornamento della graduatoria interna e il corretto riconoscimento del punteggio sono determinanti per la posizione lavorativa della ricorrente perché il corretto collocamento rileva ai fini dell'individuazione del personale in soprannumero, che è trasferito d'ufficio (rectius, obbligato a presentare domanda di mobilità).
14. Inoltre il punteggio relativo al servizio prestato è utile ai fini della graduazione delle istanze di trasferimento.
15. In ragione di ciò parte ricorrente aveva interesse al riconoscimento, ai fini del punteggio nella graduatoria interna d'istituto, del servizio prestato formalmente come co.co.co., ma sostanzialmente riquilificato come assistente amministrativo, profilo B1, dal Tribunale di Palermo.
16. Parte ricorrente, chiedeva dunque di aggiornare la graduatoria interna con il riconoscimento del servizio svolto come assistente amministrativo dal 01.07.01 al 31.08.2015 così come accertato dal Tribunale di Termini Imerese (all. 7).
17. In data 1.4.2022, l'Istituto "Danilo Dolci" pubblicava la graduatoria interna di istituto **valida ai fini dell'individuazione del personale ATA soprannumerario per l'a.s. 2022/2023** in cui si riconosceva alla parte ricorrente soltanto il punteggio maturato a decorrere dalla data di immissione in ruolo e non anche il servizio di pre-ruolo prestato come assistente amministrativo accertato con sentenza irrevocabile (v. all. 8).
18. In particolare la ricorrente figurava in posizione n. 10 su 13 con 108 punti, di cui 96 per anzianità di servizio, attribuibili unicamente al servizio di ruolo svolto dal 01.09.2018 per complessivi 48 mesi (per ogni mese di servizio di ruolo vengono, infatti, attribuiti due punti).
19. In ragione di ciò, il ricorrente presentava reclamo chiedendo il riconoscimento del corretto punteggio per il servizio non di ruolo prestato dal 01.07.2001 al 31.08.2015 per complessivi 170 mesi. Tale servizio avrebbe dovuto garantire il riconoscimento di ulteriori 129,33 punti secondo quanto disposto dall'Allegato E (TABELLA A punti B - B1 e nota 3) del CCNI Mobilità per il triennio 2022/2025 valido per l'a.s. 2022/2023 (v. all. 9).



20. Il Ministero peraltro, con nota prot. 1246 del 03.05.22 specificava che per il personale ex cococo andava riconosciuto un punto per ogni anno o frazione di sei mesi (all.10).
21. In ragione di ciò l'istituto scolastico nel rettificare la graduatoria interna di istituto riconosceva al sig. Mattarella, 125 punti, di cui 113 per anzianità di servizio (all. 11).
22. Ad ogni modo il sig. Mattarella presentava domanda di mobilità di trasferimento provinciale ai sensi del CCNI Mobilità per il triennio 2022/2025 valido per l'a.s. 2022/2023 (all. 12).
23. **Nella domanda di mobilità il ricorrente indicava tutti gli anni di pre-ruolo svolti con rapporti di tipo subordinato all'esito del riconoscimento ottenuto con la sentenza del Tribunale di Termini Imerese pari a 14 anni e mesi 2, ovvero dal 01.07.2001 al 31.08.2015, atteso che con decreto di ricostruzione carriera il Ministero aveva riconosciuto tutti gli anni di servizio pre-ruolo.**

3	Numero di anni e mesi di servizio pre-ruolo prestato nell'area di appartenenza (Allegato E, titolo I, lettere B e B1, nota 3)	ANNI	14
		MESI	2

24. In particolare il ricorrente indicava ai fini del trasferimento provinciale le seguenti sedi:

PREFERENZE				
NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	PROVINCIA	DIZIONE IN CHIARO
1	Scuola	PAIS00900C	PA	IS DON G. COLLETO
2	Scuola	PAIC8A900V	PA	G. VASI
3	Comune	D009	PA	CORLEONE
4	Scuola	PAIC839004	PA	I.C. MARINEO - BOLOGNETTA
5	Scuola	PAIS01400X	PA	DON CALOGERO DI VINCENTI
6	Scuola	PAIC85000V	PA	I.C. BISACQUINO "MONS. G.BACILE
7	Scuola	PAIC82300E	PA	I.C. CHIUSA/SCLAFANI- G. REINA
8	Scuola	PAIC88200A	PA	I.C. PRIZZI

25. Il Ministero nella validazione della domanda di mobilità di trasferimento provinciale presentata dal Mattarella non riconosceva, tuttavia, alcun punteggio per il servizio di pre-ruolo (v. all. 13).

3	Numero di anni e mesi di servizio pre-ruolo prestato nell'area di appartenenza (Allegato E, titolo I, lettere B e B1, nota 3)	ANNI	-
		MESI	-

26. Al ricorrente veniva dunque riconosciuto soltanto il punteggio maturato per il servizio di ruolo prestato a decorrere dal 01.09.2018 in avanti per un totale pari a 132 punti più oltre 24 punti in caso di ricongiungimento nel comune di residenza (v. all. 13)



PUNTEGGIO

Punteggio base	132.0
Punteggio aggiuntivo figli	0.0
Punteggio aggiuntivo per il comune rincongiungimento al coniuge	24.0
Punteggio aggiuntivo per il comune di assistenza ai figli	0.0

27. Il ricorrente, alla luce del mancato riconoscimento del servizio di pre-ruolo ai fini della mobilità, non otteneva alcun trasferimento.
28. Dal bollettino dei trasferimenti pubblicato in data 31.05.2022 (v. all. 14 e 15) emerge, infatti, che il ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto.
29. Il punteggio spettante al personale ATA ai fini della mobilità è individuato dalla Tabella A di cui all'Allegato E del CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2022-2023 (v. pag. 91 e ss. del CCNI).
30. **Il punto B della citata Tabella specifica che è riconosciuto il servizio per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile.**
31. **Vengono in particolare attribuiti 2 punti per la mobilità volontaria e 1 punto per la mobilità d'ufficio.**
32. In ragione dei 14 anni e due mesi di servizio di pre-ruolo accertati con sentenza e riconosciuti con decreto di ricostruzione di carriera, il ricorrente avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento di ulteriori 340 punti per un totale complessivo di 472 punti oltre a 24 punti in caso di ricongiungimento nel comune di residenza.

MOTIVI DI DIRITTO

SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO AI FINI DELLE GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO E DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

Le graduatorie interne di istituto vengono predisposte ogni anno da ciascuna istituzione scolastica sia per i docenti che per gli ATA, per individuare eventuali soprannumerari, e hanno validità annuale.

In sostanza servono a gestire eventuali esuberi del personale scolastico, dovuti ad una contrazione nell'organico dell'autonomia, ad esempio per un calo degli iscritti, che determina una diminuzione delle cattedre o dei posti.

La graduatoria interna di istituto viene predisposta per ogni classe di concorso e tipologia di posto,



nel caso del personale docente, e per ciascun profilo, nel caso del personale ATA, presenti nella scuola.

In base agli elenchi formulati, le istituzioni scolastiche individuano insegnanti e ATA eventualmente in soprannumero, cioè i c.d. perdenti posto, per i quali può essere disposta la mobilità d'ufficio.

Ogni anno il personale interessato deve presentare apposita domanda per entrare sia nelle graduatorie interne di istituto docenti che nelle graduatorie interne di istituto ATA.

In base all'OM 45/2022, che regola le procedure di mobilità 2022/2023 per il personale docente e ATA, le domande di mobilità dovevano essere presentate entro il 15 marzo per i docenti e entro il 25 marzo per gli ATA.

I dirigenti scolastici dovevano, poi, formulare e pubblicare all'Albo dell'istituzione scolastica la graduatoria interna d'istituto per ogni classe di concorso, tipologia di posto e profilo professionale presente nell'organico della scuola entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di mobilità per il personale della scuola, ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario e della conseguente mobilità d'ufficio.

Ciascuna graduatoria viene composta tenendo conto del punteggio spettante a ciascun docente e ATA, al fine dell'individuazione dell'eventuale perdente posto.

Il punteggio assegnato al personale ATA inserito nelle graduatorie interne delle scuole viene calcolato in base alla Tabella di valutazione dei titoli del CCNI 2022/23 sulla mobilità di cui all'Allegato E.

Il servizio pre-ruolo e quello in altro ruolo in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato E per la mobilità d'ufficio.

Il punteggio spettante al personale ATA ai fini della graduatoria di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario viene, dunque, valutato sulla base delle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Per il personale ATA la tabella di riferimento è la Tabella A di cui all'Allegato E del CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2022-2023 (v. pag. 91 e ss. del CCNI).

Il punto B della citata Tabella specifica che è riconosciuto il servizio per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile.

Vengono in particolare attribuiti 2 punti per la mobilità volontaria e 1 punto per la mobilità d'ufficio.

Nella mobilità d'ufficio e, quindi, per la graduatoria interna di istituto, in merito alla valutazione del servizio di pre-ruolo la nota 3 precisa quanto segue:

La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata



secondo il punteggio di cui alla tabella A dell'allegato E - lett. B (punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d'ufficio).

È valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d'ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente nonché il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive modifiche.

Per la mobilità a domanda il numero di anni e mesi di servizio pre-ruolo si valuta per intero, mentre per la mobilità d'ufficio i primi 4 anni sono valutati per intero e il periodo eccedente nella misura di due terzi.

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;*
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive modifiche;*
- il servizio di ruolo prestato in area diversa.*

Nel caso di specie, al ricorrente veniva riconosciuto, con decreto di ricostruzione di carriera tutto il servizio di pre-ruolo svolto dal 01.07.2001 al 31.08.2015.

Di talché, correttamente, il ricorrente, all'esito della pubblicazione delle graduatorie interne di istituto, reclamava il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio di pre-ruolo prestato.

Difatti, per il servizio non di ruolo prestato dal 01.07.2001 al 31.08.2015 (pari a 14 anni e due mesi e dunque per complessivi 170 mesi) l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscere 129,33 punti secondo quanto disposto dall'Allegato E (TABELLA A punti B - B1 e nota 3) del CCNI di riferimento per il servizio di pre-ruolo e 96 punti per il servizio di ruolo.

Secondo la richiamata normativa per i primi 4 anni il servizio di pre-ruolo doveva essere valutato per intero e dunque andava riconosciuto un punteggio pari a 48 punti (pari a un punto per ogni mese) mentre per i successivi dieci anni e due mesi (122 mesi totali) andava riconosciuto un punteggio pari a 81,3 punti corrispondente a due terzi di 122.

Il punteggio utile da riconoscere ai fini della graduatoria di istituto era dunque pari a 96 per il servizio di ruolo +129,33 per il servizio di pre-ruolo per complessivi 225,33 punti, posto che la richiamata normativa afferma che è riconoscibile il servizio non di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive modifiche.

Se, nella specie, al ricorrente è stato riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera in virtù della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, tutto il servizio di pre-ruolo svolto, non è dato comprendere in base a quale motivazione tale servizio non sia stato riconosciuto



interamente ai fini della graduatoria interna di istituto.

Con la citata sentenza n. 619/2017, il Tribunale di Termini Imerese accoglieva le domande formulate dichiarando che il rapporto di lavoro instauratosi fra il MIUR e il ricorrente in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati fra le parti a decorrere dal 1 agosto 2001 al 31 agosto 2015, avessero avuto natura di rapporto di lavoro subordinato condannando il MIUR «[...] a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità pari a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi come per legge nonché a versargli gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, a decorrere dal 30.10.2015 e nei limiti dell'ecceputa prescrizione quinquennale, considerati tutti i contratti elencati in ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo».

Alla luce del concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa non è dato comprendere il motivo per il quale il servizio prestato dal ricorrente dal 1/7/2001 al 31/08/2015 non sia stato valutato ai fini del punteggio utile per la graduatoria interna di istituto del personale ATA.

La normativa di riferimento precisa infatti che è riconoscibile il servizio non di ruolo prestato per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile.

Una volta che il ricorrente ha ottenuto l'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto relativamente al periodo dal 01/07/2001 al 31/08/2015 non si comprende su quale normativa si fondi la decisione dell'Istituto Scolastico di non voler riconoscere detto servizio.

Il servizio prestato dal ricorrente dal 01.7.2001 al 31.8.2015 non è stato valutato sia in violazione della normativa di riferimento che ritiene riconoscibile il servizio non di ruolo prestato per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile, nonché in spregio all'accertamento giudiziale irrevocabile.

Il ricorrente ha ottenuto per via giudiziale un accertamento definitivo della natura subordinata del rapporto relativamente al periodo dal 01/7/2001 al 31/08/2015 sicché è ingiustificata e illegittima (cfr., nella giurisprudenza di merito, Trib. Rieti sent. 7 aprile 2022) la condotta dell'Istituto Scolastico volta a negare il punteggio derivante dagli anni di servizio svolti.

Si ritiene, peraltro, nuovamente violata la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE che afferma, come visto, il principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato.

Una volta, dunque, qualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato il servizio prestato dal 01/07/2001 al 31/08/2015, in virtù del richiamato accertamento giurisprudenziale l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscere detto servizio sia ai fini delle graduatorie di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario che ai fini della



mobilità.

Il ricorrente presentava, infatti domanda di mobilità provinciale chiedendo il trasferimento in una delle seguenti scuole

Il punto B della citata Tabella A di cui all'Allegato E del CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2022-2023 (v. pag. 91 e ss. del CCNI). specifica che è riconosciuto il servizio per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile. Vengono in particolare attribuiti 2 punti per la mobilità volontaria e 1 punto per la mobilità d'ufficio.

In ragione dei 14 anni e due mesi di servizio di pre-ruolo accertati con sentenza e riconosciuti con decreto di ricostruzione di carriera, il ricorrente avrebbe dovuto ottenere il riconoscimento, ai fini della mobilità volontaria, di ulteriori 340 punti per un totale complessivo di 472 punti oltre a 24 punti in caso di ricongiungimento nel comune di residenza.

Conseguentemente, alla luce dei 472 punti oltre ai 24 per il ricongiungimento nel comune di residenza il ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso il Comune di Corleone così come richiesto con la domanda di mobilità

Viceversa, come conseguenza del comportamento illegittimo dell'amministrazione, il ricorrente non ha ottenuto il trasferimento provinciale richiesto.

CONCLUSIONI

L'esponente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre a codesto Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, voglia (previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo dei diritti della ricorrente) così provvedere:

- Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal Ministero dell'Istruzione e accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/inefficacia della graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale ATA soprannumerario relativamente all'A.S. 2022/2023 nella parte in cui viene riconosciuto il punteggio di 108 punti in favore della parte ricorrente e non il punteggio complessivo pari a 237,33 punti.
- Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante al ricorrente pari a 237,33 punti.
- Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal Ministero dell'Istruzione e accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della mobilità per l'a.s.



2022/2023, di 472 punti in luogo dei 132 riconosciuti e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione a disporre il trasferimento del ricorrente nel Comune di Corleone in una delle scuole indicate con la domanda di mobilità

- Condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da determinarsi secondo il D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che ne sono antistatari.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 C.P.C.

La ricorrente espone quanto segue:

- Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidato il principio di diritto, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali, allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va escluso, solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass. n. 14914/2008; Cass. n. 15912/2009; Cass. n. 13968/2010; Cass. n. 15981/2016; Cass. n. 988/2017; Cass. n. 18807/2018, Cass. n. 28766/2018, Cass. n. 30425/2019);
- In ragione della domanda proposta devono ritenersi controinteressati nel procedimento tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria di istituto ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario nonché tutti coloro che hanno partecipato alla procedura di mobilità relativa all'a.s. 2022/2023 per l'ambito territoriale di interesse della ricorrente, ovvero Palermo per il profilo professionale di Assistente Amministrativo.
- La notifica nei modi ordinari sarebbe tuttavia impossibile per la vasta pluralità dei destinatari e per l'impossibilità di identificare tutti i docenti controinteressati;
- Si rende opportuno, pertanto, avanzare ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. considerata la molteplicità dei soggetti interessati.
- Al riguardo si rileva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo, la cui utilità è dubbia, oltretutto onerosa per la odierna ricorrente, come anche ritenuto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio 1990, n. 106: “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione*



costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- La giurisprudenza (sia amministrativa sia ordinaria) ha soventemente disposto, ai sensi dell’art. 151 cpc, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- Tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto Ministero dell’Istruzione all’indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>

Tanto premesso, la ricorrente a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

al Giudice adito di voler autorizzare la notificazione ai controinteressati, come sopra complessivamente individuati, mediante pubblicazione del ricorso, del decreto di fissazione udienza, nonché del provvedimento di autorizzazione, sul sito internet del Ministero dell’Istruzione.

PRODUZIONI

- 1) Ricorso Mattarella accertamento rapporto subordinato 01-15;
- 2) Sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 619/2017;
- 3) Contratto a tempo indeterminato;
- 4) Decreto ricostruzione carriera del 04.12.2020;
- 5) Ordinanza Ministeriale n. 45/2022
- 6) CCNI triennio mobilità 2022/2025 valido per l’a.s. 2022/2023;
- 7) Dichiarazione dei servizi prestati;
- 8) Graduatoria di istituto provvisoria;
- 9) Reclamo per il mandato punteggio riconosciuto in graduatoria;
- 10) Nota protocollo 12496/2022;
- 11) Graduatoria di istituto definitiva;
- 12) Domanda mobilità a.s. 22/23;
- 13) Validazione domanda;
- 14) Decreto pubblicazione movimenti ATA del 31.05.2022;
- 15) Bollettino movimenti provinciali ATA a.s. 2022-2023;
- 16) Sentenza Tribunale di Rieti n. 114/2022.



DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato ma che lo stesso è ESENTE perché il reddito del nucleo familiare della ricorrente non è superiore a 34.585,23.

la data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

